



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2490/2025

Oggetto: MANIFATTURA DEL TIGULLIO S.R.L., VIA S. MARIA DI STURLA S.N.C., CARASCO (GENOVA). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 760,00.

In data 15/09/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

Visti, in particolare,

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

(A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 22553 del 14.04.2025 il S.U.A.P. del Comune di Carasco, in delega alla Camera di Commercio di Genova, ha trasmesso l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

presentata da Manifattura del Tigullio S.r.l., per l'attività di produzione di lavagne magnetiche, lavagne per programmazione (planning), bacheche, carte geografiche su pannello, con struttura portante in alluminio, svolta presso l'insediamento sito a Carasco in Via Santa Maria di Sturla 7;

con la suddetta istanza la Società intende rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Provincia di Genova con D.D. n. 5228 del 31.08.2010, in scadenza il 30.08.2026;

l'istanza, così come presentata, risultava irricevibile, in quanto, sebbene nella modulistica presentata la domanda fosse formalmente classificata come rinnovo in assenza di modifiche ("dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo", come riportato alla sezione "Istanza" – punto 5), la documentazione tecnica allegata contraddiceva tale dichiarazione. In particolare, nella relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera erano descritte nuove lavorazioni e l'introduzione di ulteriori fonti emmissive, elementi che configuravano una modifica sostanziale rispetto all'autorizzazione originaria;

alla luce di quanto sopra con nota protocollo n. 24317 del 22.04.2025 Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'irricevibilità dell'istanza chiedendo alla Società di aggiornare e perfezionare l'istanza, indicando correttamente la presenza di modifiche, e chiedendo di effettuare un ulteriore versamento di € 360,00 a titolo di ulteriori spese istruttorie, da aggiungersi ai € 400,00 già corrisposti per il rinnovo in condizioni di invarianza;

con nota pervenuta tramite S.U.A.P. e assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 26265 del 02.05.2025 (data da cui decorrono i tempi procedurali), Manifattura del Tigullio S.r.l. ha fornito le integrazioni e i chiarimenti richiesti ed ha inoltre trasmesso l'attestazione dell'avvenuto ulteriore versamento degli oneri di istruttoria, effettuato in data 28.04.2025;

dal momento che l'istanza, per quanto di competenza della scrivente amministrazione, risultava completa sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 27174 del 07.05.2025 Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Carasco, nonché la ASL 4 Chiavarese a supporto del Comune stesso in materia igienico – sanitaria, ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, come previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 31660 del 27.05.2025 è pervenuto il parere favorevole della ASL 4 Chiavarese, sotto il profilo igienico sanitario, contenente specifiche prescrizioni, in Allegato 3 che costituisce parte integrante ed essenziale del presente



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

atto;

con nota pervenuta dal Comune di Carasco tramite S.U.A.P., assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 36706 del 18.06.2025, è stato trasmesso il parere favorevole in materia di acustica, ambiente ed urbanistica, con contestuale richiesta di integrazioni (presentazione di un piano di evacuazione in caso di evento calamitoso in conformità alle misure di Protezione Civile previste nel Piano Comunale di Emergenza, oltre ad una dichiarazione asseverata di manleva al Comune degli eventuali danni derivati da eventi alluvionali);

con nota protocollo n. 38370 del 26.06.2025 Città Metropolitana di Genova ha formalmente chiesto a Manifattura del Tigullio S.r.l di fornire le integrazioni richieste dal Comune di Carasco entro un termine di venti giorni, specificando che, come indicato dal Comune stesso, nulla ricevendo entro tale termine, la richiesta sarebbe stata inserita nelle prescrizioni dell'atto finale, contestualmente i termini del procedimento sono stati sospesi;

Preso atto che alla data odierna non risulta ancora pervenuta la documentazione integrativa richiesta dal Comune di Carasco, pertanto il parere del comune è allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato 2) e le condizioni in esso riportate costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione;

Dato atto che in data 04.09.2025 è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 53068, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Ritenuto

che sia necessario sottoporre a collaudo analitico le nuove emissioni E2 ed E5 in applicazione dell'art. 269, comma 6, del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

che sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche delle emissioni E1, E2, E3 ed E5 fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

di mantenere i limiti già previsti per il parametro polveri per l'emissione E1, che risultano congruenti con quelli previsti dall'Allegato 5.11 alla D.G.R. 808/2020, relativo alle lavorazioni meccaniche e superficiali del legno;

di assimilare le attività per l'assemblaggio dei kit nautici a quelle riportate in elenco 1, 2 e 3 dell'Allegato 5.10 alla D.G.R. 808/2020 e stabilire limiti per il parametro polveri per l'emissione E2, in congruenza con quelli riportati da tale allegato;

che per l'emissione E3, originata dalle attività di incollaggio con colle diverse da quelle a contenuto di solvente nullo, con un consumo complessivo di sostanze incollanti non superiore a 100 kg/g, debbano essere applicati le prescrizioni e i valori limite individuati nell'Allegato 5, punto 5.8, alla D.G.R. n. 808/2020;

che non sia ammesso l'utilizzo di sostanze incollanti che possano produrre in emissione sostanze organiche volatili libere appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 ed alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o classificati con le seguenti frasi di rischio: H 340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e h360Fd;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

che le attività di saldatura siano scarsamente rilevanti ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto tali attività rientrano tra quelle riportate nell'Allegato 5.2 alla D.G.R. 808/2020 e sono eseguite con un utilizzo di materiali che rispettano la seguente condizione: $Q1/10000 + Q2/1000 + Q3/500 < 1$ (dove: Q1 è il numero di elettrodi per anno, Q2 è il filo continuo per anno espresso in Kg e Q3 è il materiale d'apporto per brasatura per anno espresso in Kg);

comunque che le suddette attività di saldatura debbano essere svolte in presenza di idonei ricambi d'aria o con l'utilizzo del sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

di stabilire per l'emissione E5 i limiti per il parametro COV con riferimento a quelli riportati in tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in attinenza alle sostanze utilizzate nel processo produttivo;

di non stabilire alcun limite e prescrizione per le attività di incollaggio con utilizzo di prodotti collanti aventi contenuto di solvente nullo e privi di isocianati e sostanze ritenute cancerogene come individuate in Tabella A.1;

che le attività di lavorazione meccaniche riportate in elenco 2, se eseguite con un consumo complessivo di olio superiore a 500 kg/anno, in elenco 3 e in elenco 4 dell'Allegato 5.10 alla D.G.R. 808/2020, debbano essere eseguite con apparecchiature già dotate di proprio sistema di aspirazione e filtrazione per l'abbattimento delle polveri e delle nebbie oleose ad alta efficienza in base alle migliori tecniche disponibili o collegate ad impianto di aspirazione ed emissione in atmosfera;

Preso atto che in data 29.04.2025 la Città Metropolitana ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata in data 30.04.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 12.02.2025 e 28.04.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 53068;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Giunco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio a Manifattura del Tigullio S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta a Carasco in Via S. Maria di Sturla s.n.c., sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 al presente atto;

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A. rilasciare a Manifattura del Tigullio S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, in sostituzione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D. n. 5228 del 31.08.2010, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Carasco in Via S.Maria di Sturla s.n.c., così come rappresentata in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B. autorizzare le emissioni in atmosfera originate presso l'insediamento di cui alla lettera A), ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C. prendere atto dei pareri rilasciati dal Comune di Carasco, contenenti specifiche prescrizioni, in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D. prendere atto del parere favorevole rilasciato da ASL 4 Chiavarese, sotto il profilo igienico sanitario, contenente specifiche prescrizioni, in Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E. inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Carasco per la successiva trasmissione a:

- Manifattura del Tigullio S.r.l.;
- Comune di Carasco;
- ASL 4 Chiavarese;
- ARPAL.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 116 giorni dalla data di perfezionamento dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 02.05.2025 tenuto conto di 20 giorni di sospensione termini per richiesta integrazioni (dal 26.06.2025 al 16.07.2025)

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**